

Registro contratti n /2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA

tra

l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria F. BERNI di Lamporecchio, con sede in piazza La Marmora 1 a Lamporecchio (Pistoia), nella persona del legale rappresentante la dirigente scolastica **ROSSELLA QUIRINI**

e

il Prof. **ALESSANDRO NESTI**, nato a Prato l' 8 gennaio 1967 residente a Quarrata (PT) , via Tasso 2, cell.338 2676016 email nestial@alice.it, individuato quale esperto in grado di realizzare un laboratorio di psicomotricità rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia, in ragione dei titoli professionali debitamente documentati negli atti depositati presso la Segreteria

PREMESSO

- che l'art. 32 del Decreto 01.02.2001 n.° 44 attribuisce la competenza dell'attività negoziale al dirigente scolastico;
- che l'art. 40 dello stesso Regolamento 44/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e visto l'art. 14 del DPR 275/99;
- che è in vigore, in merito, il “Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti”, approvato dal Consiglio di Istituto il 27.06.2008;
- che il laboratorio di cui sopra è stato richiesto dalle insegnanti della **SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGANO** facente parte dell' Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio;
- che lo stesso rientra nella progettazione per l'arricchimento formativo previsto nel POF;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti non disponibili all'interno dell'istituzione scolastica;
- che le spese per l'attività suddetta saranno imputate al progetto nel programma annuale;
- che alla selezione dell'esperto da utilizzare nel progetto è stata data la necessaria pubblicità, tramite avviso con prot. 8067 B/21 del 30/12/16;
- che all'esito della procedura comparativa è stato selezionato il prof. A. Nesti, unico proponente ai fini del conferimento dell'incarico, come da verbale del 17/01/2017;

CONSIDERATO

Che la stipula del contratto è vincolata all'accertamento della copertura finanziaria a seguito di contributo finalizzato da parte del Comitato Genitori.

VISTO

che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Lamporecchio ha curato l'attività istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Il Prof. Alessandro **NESTI** presterà la sua opera professionale nell'ambito del progetto indicato in premessa, nel pieno rispetto degli obiettivi, delle modalità operative e dei tempi previsti, svolgendo le attività con i bambini della **Scuola dell'Infanzia di BORGANO**.

Art. 2 - Le attività previste si svolgeranno con le modalità descritte nel progetto.

Sono stati concordati n. 25 incontri di 2 ore ciascuna, per un totale di **50 ore** nel periodo gennaio-giugno.

Art. 3 - Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata questo Istituto si impegna a riconoscere al professore un compenso lordo **orario di € 24,00**. Ogni altro onere contributivo è a carico dell'esperto contraente e /o del comitato finanziatore.

Art. 4 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato al termine dell'attività previa presentazione di fattura/notula da parte del Prof. Alessandro NESTI. Le ore previste potranno essere ridotte nel corso del progetto in caso di mancato finanziamento di parte del progetto da parte dei genitori finanziatori. L'esperto si impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Un apposito registro, opportunamente predisposto, dovrà contenere le firme di presenza dell'esperto, apposte a fianco dell'indicazione del giorno e delle ore di svolgimento dell'attività. Tale registro sarà firmato anche dai docenti della Scuola dell'Infanzia direttamente coinvolti nel progetto.

Art. 5 L'esperto dichiara la propria assunzione di responsabilità connessa sia alla sorveglianza sia alla sicurezza dei bambini durante lo svolgimento delle attività laboratoriali anche in momentanea assenza del personale docente.

Art. 6 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Il Prof. Alessandro NESTI provvederà a garantirsi con polizza personale contro eventuali danni che gli dovessero derivare dallo svolgimento dell'incarico o che dovesse causare a terzi

Art. 7 - L' Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Lamporecchio fa presente altresì che i dati forniti in occasione della partecipazione al procedimento di selezione e al rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto legislativo. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

A tale proposito si precisa che il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio.

Art. 8 - L'Istituto Comprensivo di Lamporecchio si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Si precisa che qualora, per responsabilità del Prof. Alessandro NESTI, l'attività venga svolta in misura inferiore all'80% delle ore programmate, così da pregiudicare l'utilità complessiva del lavoro, non sarà erogato alcun compenso da parte dell'Istituto Scolastico.

Art. 9 - Per ogni controversia relativa al presente contratto ci si rivolgerà al competente Foro.

Art. 10 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 - E' vietata la cessione del presente contratto.

Art. 12 – Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Si allega:

- il progetto;
- il calendario degli incontri programmati;

Lamporecchio, 23/01/17

I CONTRAENTI

.....

.....